SENTENZA N.315/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **74506** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso del 24.10.2024 ad istanza della Sig.ra (omissis) (C.F.: (omissis), rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Pasquale Guastafierro (C.F.: GSTPQL74M01G813V e P.IVA: 05679391218), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Boscoreale (NA), Piazza Pace, n. 20 (pec: pasquale.guastafierro@ordineavvocatita.it);

contro

INPS (ex gestione INPDAP), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Tellone (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it - C.F.: TLLGLC70R13A509E), in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590, del 23.01.2023, del notaio Roberto Fantini di Roma, elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, in Via Medina, n. 61;

per

riconoscimento pensione di reversibilità per figlio superstite

maggiorenne inabile.

Visto il decreto del Presidente della Sezione giurisdizionale, del 29.10.2024, di assegnazione del presente giudizio pensionistico;

visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

chiamata la causa alla pubblica udienza del 23.09.2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Piera Pagnano.

FATTO

1.1. La ricorrente, Sig.ra (omissis), esponeva che, in data 23.06.2023, aveva presentato all'INPS domanda per il riconoscimento della pensione di reversibilità quale figlia superstite maggiorenne inabile del Sig. (omissis), nato il (omissis), titolare di pensione di vecchiaia Cat. CPDEL n. 06896191.

Stante il silenzio da parte dell'Istituto resistente, la ricorrente, in data 24.04.2024, presentava ricorso al Comitato di vigilanza INPS, senza ottenere alcun esito.

La Sig.ra (omissis) affermava di essere affetta da insufficienza mentale di livello grave da verosimile patologia encefalica di tipo infettivo, sorta in età neonatale, con bisogno di assistenza continua da parte dei familiari; affermava altresì di essere titolare di pensione cat. Inv. Civ. n. 00570525, con indennità di accompagnamento, con decorrenza novembre 1983.

La Sig.ra (omissis), a causa delle gravi patologie da cui era affetta non sarebbe in grado di svolgere alcuna attività lavorativa e non percepirebbe alcun reddito, visto che al proprio mantenimento aveva

sempre provveduto il proprio padre, Sig. (omissis), fino al suo decesso, essendo la ricorrente convivente con il dante causa.

Ne conseguirebbe l'illegittimità del silenzio dell'INPS, essendo la Sig.ra (omissis) inabile a svolgere qualsiasi attività lavorativa sin dalla data del decesso del padre.

1.2. In diritto argomentava sussistessero tutte le condizioni di legge per il riconoscimento della pensione di reversibilità spettante ai figli superstiti del pensionato inabili ad un proficuo lavoro per grave infermità psichica o mentale.

A causa delle patologie da cui era affetta, tali da determinare un'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa sin dalla data del decesso del dante causa, la ricorrente non avrebbe mai svolto alcuna attività lavorativa e non avrebbe quindi una condizione di autosufficienza economica.

Nel caso di specie, inoltre, la Sig.ra (omissis) era convivente con il dante causa (omissis) ed a suo carico, come reso evidente dai modelli CUD del *de cuius*.

1.3. La Sig.ra (omissis) concludeva chiedendo l'accertamento del suo diritto a conseguire la pensione di reversibilità quale figlia maggiorenne inabile superstite a decorrere dall'1.12.2021 (primo giorno del mese successivo a quello del decesso del genitore), oltre interessi legali dal dovuto pagamento e fino all'effettivo soddisfo; con conseguente condanna dell'INPS. Con vittoria delle spese e competenze di giudizio, e con attribuzione al procuratore anticipatario.

In via istruttoria, nel caso di contestazione dello stato di inabilità della ricorrente e della decorrenza della stessa, chiedeva di nominare CTU.

2. Con memoria del 27.06.2025 si costituiva in giudizio l'INPS, che riteneva sussistenti i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Affermava di aver messo in pagamento la pensione di reversibilità nel mese di aprile 2025, con decorrenza dal mese successivo a quello di decesso del titolare della pensione diretta (e quindi da dicembre 2021). Nel medesimo mese l'INPS aveva pagato anche i ratei arretrati, per l'importo lordo di euro 34.573,63 per arretrati anni precedenti ed euro 3.801,14 per arretrati anno corrente. Tali circostanze erano provate dalla documentazione allegata.

In considerazione della sua condotta collaborativa, l'INPS, che aveva comunque dovuto effettuare accertamenti di natura medico – legale, chiedeva la compensazione delle spese di lite.

3. All'udienza del 23.09.2025, erano presenti in aula l'Avv. Gabriele Grieco, per delega dell'Avv. Pasquale Guastafierro, per parte ricorrente, e l'Avv. Gianluca Tellone per L'INPS. L'Avv. Grieco, alla luce dell'avvenuta liquidazione delle somme dovute dall'INPS, chiedeva la declaratoria di cessata materia del contendere, con condanna della controparte alle spese di giudizio. L'Avv. Tellone, nel riportarsi alla memoria di costituzione, aderiva alla richiesta di cessata materia del contendere, ma con compensazione delle spese per la condotta collaborativa tenuta dall'Istituto.

Al termine della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della spettanza della pensione di reversibilità dovuta per figlio superstite maggiorenne inabile.

2. Sulla base della documentazione versata in atti e preso atto altresì della richiesta concorde di entrambe le parti, si ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.

Si rammenta che l'istituto della cessazione della materia del contendere, pur in assenza di una disposizione espressa, trova applicazione anche nel giudizio contabile, in ragione del rinvio dinamico previsto dall'art. 7, comma 2, del c.g.c. alle disposizioni del cpc e con riferimento all'elaborazione giurisprudenziale su tale modalità di definizione del giudizio.

Invero, sia da questa Corte dei conti (cfr. Terza Sezione Centrale d'Appello n. 137/2003, Sez. giur. Campania, n. 12/2021; Sez. giur. Veneto, n. 159/2018, n. 1051/2003, n. 132/2010, n. 100/2013, n. 308/2013 e n. 24/2014; Sez. Giur. Umbria, n. 361/2001 e n. 263/2004; Sez. Giur. Sardegna, n. 1289/2007; Sez. Giur. Lombardia, 779/2009), sia dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 1378/2012, n. 10553/2009, n. 6909/2009, n. 4034/2007 e SS.UU. n. 1048/2000), è stato ritenuto che essa rappresenti una modalità "atipica" di definizione della causa che presuppone, sotto il profilo sostanziale e oggettivo, la sopravvenienza di fatti tali da determinare la totale eliminazione di ogni posizione o ragione di contrasto tra le parti processuali e la

carenza successiva dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), laddove un'eventuale pronuncia di merito, se emessa, non avrebbe alcuna utilità per le parti (in termini, vedi Cass., 7/11/1993, n. 9401 e 16/9/1995, n. 9781).

Nel caso di specie, come dimostrato in giudizio dall'Istituto previdenziale, che ha depositato la pertinente documentazione, è stata attribuita alla Sig.ra (omissis) la pensione di reversibilità quale figlia maggiorenne inabile superstite del Sig. (omissis), a decorrere dall'1.12.2021. Risultano versati altresì gli arretrati spettanti, con conseguente venire meno di ogni ragione di contrasto, come peraltro rappresentato dalla difesa della ricorrente in udienza.

3. Si ritiene, conclusivamente, di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e, in ordine alla regolazione delle spese, di accogliere la richiesta di compensazione avanzata dall'INPS, in ragione della condotta collaborativa tenuta dall'Ente previdenziale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza del 23.09.2025.

Il Giudice

Alessandra Molina

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 13.10.2025

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

DECRETO

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice monocratico

Alessandra Molina

Firma digitale

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

Depositata in Segreteria il giorno

13.10.2025